

## ACCORDO

**in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea**

A. Lettera dell'Unione europea

Eccellenza,

In esito ai negoziati a norma dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea («UE») come comunicato ai membri dell'OMC nel documento G/SECRET/42/Add.2, l'Australia e l'UE convengono di concludere i negoziati sulla base indicata di seguito.

Fatti salvi i futuri negoziati a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 e ai soli fini del recesso del Regno Unito dall'UE, l'Australia concorda con il principio e la metodologia di suddivisione degli impegni quantitativi figuranti nell'elenco sotto forma di contingenti tariffari dell'UE che includeva il Regno Unito, per cui un quantitativo risultante dalla suddivisione di tali contingenti sarà assunto dall'UE senza il Regno Unito e il restante sarà assunto dal Regno Unito. Ciò rispecchia le circostanze uniche derivanti dal recesso del Regno Unito dall'UE.

Per quanto riguarda i contingenti tariffari per i quali l'Australia è titolare di diritti di negoziazione o di consultazione a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994, l'Australia approva gli impegni proposti in merito ai quantitativi dei contingenti tariffari di cui al documento G/SECRET/42/Add.2 assunti dall'UE senza il Regno Unito.

Nonostante il comma precedente, per quanto riguarda i contingenti tariffari seguenti l'Australia e l'UE convengono quanto segue:

- contingente tariffario 005 (Carni di animali della specie bovina/Frattaglie commestibili di animali della specie bovina): il volume UE della parte specifica per l'Australia passerà a 3 389 tonnellate;
- contingente tariffario 020 (Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate): il volume UE della parte specifica per l'Australia passerà a 5 851 tonnellate;
- contingente tariffario 038 (Formaggi destinati alla trasformazione): il volume UE del contingente specifico per l'Australia passerà a 150 tonnellate;
- contingente tariffario 040 (Cheddar): il volume UE del contingente specifico per l'Australia passerà a 1 113 tonnellate;
- contingente tariffario 076 (Riso semilavorato o lavorato): la sottoassegnazione per l'Australia di questo contingente a gestione interna a norma della pertinente legislazione dell'UE passerà a 240 tonnellate. L'UE accetta di prorogare il periodo di importazione per la sottoassegnazione di riso australiano a partire dall'inizio del periodo contingente in data 1° gennaio senza restrizioni di volume nei pertinenti sottoperiodi successivi (ossia dal 1° gennaio al 30 settembre). L'UE manterrà i vigenti meccanismi di riassegnazione del contingente sulla base della nazione più favorita dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- contingente tariffario 098 (Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato): il volume UE del contingente specifico per l'Australia passerà a 9 925 tonnellate.

Il presente accordo non pregiudica i negoziati tra l'UE e altri membri dell'OMC titolari di diritti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per quanto riguarda i contingenti tariffari *erga omnes* in oggetto. L'UE si impegna a consultare l'Australia qualora il risultato di tali negoziati modifichi le quote indicate nel documento G/SECRET/42/Add.2.

